



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione:</i> INCLUSIONE SOCIALE <i>Area:</i>	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: L.R. n.11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio".		
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI, WELFARE ED ENTI LOCALI <div style="text-align: right;">(Troncarelli Alessandra) L'ASSESSORE</div>	
DI CONCERTO	 <div style="text-align: right;">IL DIRETTORE</div>	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio <div style="text-align: right;">_____</div>
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 31/07/2020 prot. 571
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		
<div style="text-align: center;">_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</div>		<div style="text-align: center;">_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE</div>

Oggetto: L.R. n.11/2016. Approvazione delle “Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali;

VISTI lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’articolo 5;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche”;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;

la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTE la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’articolo 8, comma 1 che prevede che le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare:

- l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da assicurare nel territorio regionale;
- l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti della Regione ed in particolare il comma 2, lettera e), che prevede che la Giunta regionale emani atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale;
- l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di servizi sociali;

- l'articolo 36 che prevede che Roma Capitale concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sociale e sociosanitaria della Regione, nonché alla loro specificazione ed attuazione nel proprio territorio, adottando, in conformità ai contenuti del piano sociale regionale, propri atti per la pianificazione e la realizzazione del sistema integrato;
- l'articolo 39 che prevede che la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato;
- l'articolo 42 che prevede che 1 la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge garantendo l'informazione completa e dettagliata, la consultazione, la concertazione e la contrattazione sindacale in conformità con le previsioni della vigente normativa statale e regionale;
- l'articolo 50, comma 2 che prevede che, Roma Capitale e gli organismi di cui all'articolo 44, secondo le modalità indicate nel piano sociale regionale e sulla base di schemi tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, trasmettono annualmente alla Regione i piani sociali di zona e le relazioni sul loro stato di attuazione da parte dei responsabili;

la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione” e specificatamente l'articolo 14 “Disposizioni per la razionalizzazione, l'innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali”;

la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n.1 “Piano Sociale Regionale denominato ‘Prendersi Cura, un Bene Comune’, di seguito denominato Piano sociale regionale;

la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2014 n. 136, “L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014”;

la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione”;

la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020, n. 115 “L.R. n.11/2016. Atto di indirizzo e coordinamento rispondente all'esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2020, n. 233 “Legge regionale 27

febbraio 2020, n. 1 ‘Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione’. Ricognizione delle risorse trasferite ai distretti socio sanitari e individuazione dei nuovi termini per la scadenza dei procedimenti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n.971 e 17 marzo 2020, n.115”;

la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2020, n. 243 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020. Approvazione piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all'interno o da parte di centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità”;

la deliberazione della Giunta regionale 584 n. 06/08/2020 “L.r. n. 11/2016. Approvazione delle “Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio”. Approvazione del “Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”;

CONSIDERATO che:

l'articolo 1, comma 5, della legge 328/2000 prevede che “alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;

l'articolo 2 del d. lgs. 117/2017 riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”;

il piano sociale regionale prevede che “la progettazione sia partecipata, la collaborazione e il lavoro in rete tra soggetti che hanno responsabilità socio-assistenziali anche attraverso le reti di solidarietà del privato sociale sia la modalità ordinaria da attuare”;

è essenziale il coinvolgimento degli enti del terzo settore sia nel momento programmatico sia in quella gestionale, cercando di implementare il ricorso al metodo della “co-progettazione, della progettazione partecipata e del lavoro in rete sul territorio nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e pubblicità, pur riconoscendo che alla Regione e alle amministrazioni pubbliche, in quanto garanti ultimi delle risposte ai bisogni dei cittadini, rimane comunque la titolarità della programmazione;

è essenziale che la programmazione delle risorse si basi su un sistema tariffario, per la cui determinazione è compito della Regione stabilirne i parametri, che tenga conto dei costi incompressibili dei servizi e delle strutture socioassistenziali, con particolare riguardo al rispetto delle tabelle ministeriali relative al costo del lavoro degli operatori impiegati nel settore dei servizi sociali;

CONSIDERATO altresì che:

in data 13 ottobre 2019 l'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali ha stipulato un apposito accordo con le organizzazioni sindacali e il Forum del Terzo settore per favorire la partecipazione di tali organismi alla programmazione del sistema integrato regionale e locale dei servizi sociali, trasmesso a tutti i distretti sociosanitari con nota prot. n. 0863238 del 28 ottobre 2019, e che il citato accordo individua la sede regionale come momento di verifica nel caso di mancata convocazione o sottoscrizione dei Piani sociali di zona da parte dei Distretti sociosanitari;

l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che la Regione ha affrontato nei mesi precedenti, ha visto il coinvolgimento attivo di tutti i rappresentanti sociali e degli enti del terzo settore del territorio in un impegno collettivo nel trovare soluzioni condivise concretizzatesi in accordi e deliberazioni, atti nei quali sono state definite modalità, tempi e azioni di partecipazione e confronto, sancendo il ruolo responsabile e concreto della OO.SS. e degli enti del terzo settore come parti integranti del processo partecipativo;

la fase emergenziale ha fornito l'occasione per l'avvio di accordi ed azioni specifiche per la creazione e l'incremento di strutture ponte atte ad accogliere specifici casi di fragilità e che sarà necessario arrivare ad una reale integrazione dei servizi sociali e sanitari.;

ATTESO che:

la Regione Lazio con la legge 11/2016 e con il Piano sociale ha intrapreso un percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che diventano il presupposto per invertire il concetto di spesa storica per un nuovo utilizzo dei fondi statali, regionali e comunali rispondenti ai fabbisogni, rilevati, della popolazione residente nei distretti/ambiti;

la misurazione del fabbisogno presuppone l'individuazione di una quantità di servizi che tutti i Distretti sono tenuti ad assicurare, e rappresenta, pertanto, lo snodo fondamentale attraverso il quale passano l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati territorialmente, confermando l'ambito/distretto come la dimensione ottimale per la programmazione e la costruzione dei Piani di zona;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario emanare ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 11/2016 un atto di indirizzo e coordinamento rispondente all'esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale in relazione al processo di programmazione dei piani di zona distrettuali nonché approvare contestualmente gli schemi tipo dei piani sociali di zona ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della l.r. 11/2016;

VISTO il documento "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio", come da Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di approvare ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera e) e dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale n.11/2016 le “Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio”, Allegato A alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale.

La direzione regionale per l’Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio.